



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

## EPPO: aspettative e problemi aperti

Intervento di Luigi Federico Signorini  
Direttore generale della Banca d'Italia

Convegno "*Criminalità economica e quadro normativo europeo: OLAF, EPPO, EUROJUST*"

Banca d'Italia,  
Roma, 8 luglio 2022

Signore e signori,

Per me aprire questo incontro è certo un onore, ma anche un onere impegnativo. Esso affronta temi di notevole rilievo istituzionale; si giova di un insieme di interventi che sarebbe difficile immaginare più qualificato.

Approfittando della presenza della prof. Allegrezza, del Vice Procuratore Ceccarelli e del Procuratore Delegato Pioletti, mi avventurerò, ben sapendo di entrare in un campo che non è il mio, in qualche considerazione sulle novità legate all'Ufficio del Procuratore Europeo. Quello che dirò risente della specifica prospettiva della Banca d'Italia. Da un lato mi hanno colpito, nel riflettere sull'impianto dello *European Public Prosecutor's Office* (EPPO) con la funzione legale che ha organizzato quest'incontro<sup>1</sup>, certi parallelismi, anche per aspetti potenzialmente problematici, con la struttura del Meccanismo di vigilanza unico, l'SSM; dall'altro, mi è sembrato che valesse la pena di mettere in evidenza alcuni dei potenziali canali di interazione dell'EPPO con la vigilanza bancaria e finanziaria nell'accezione più ampia, canali che dovremo cercare di far funzionare nel modo più efficace. Farò infine qualche domanda su alcuni tra gli aspetti più innovativi, non so fino a che punto pacifici, del funzionamento dell'EPPO, sui quali il contributo dei presenti sarà di estremo interesse in termini sia di riflessione teorica, sia di esperienza concreta.

L'integrazione europea non è mai stata un processo lineare. È stata anzi caratterizzata da lunghe pause e improvvise accelerazioni, ispirate, queste ultime, non di rado dalla necessità di risolvere situazioni di crisi più o meno gravi. *L'Europe se ferait dans les crises, et [...] elle serait la somme des solutions qu'on apporterait à ces crises*, secondo la famosa frase di Monnet, scritta nel 1976 e, nel bene e nel male, ancora viva.

---

<sup>1</sup> Ringrazio Raffaele D'Ambrosio, che mi ha fornito essenziali input tecnici, e Marino Perassi per discussioni e commenti.

L'unione bancaria è uno degli esempi più notevoli di questo procedere per balzi. Chi vi parla ha sempre tenuto per verità evidente che, in un settore strettamente regolamentato, non si può avere un autentico mercato unico senza una vigilanza unica e un *single rulebook*; eppure per molti anni i progressi furono modesti. La crisi finanziaria globale e poi quella dei debiti sovrani portarono invece a una forte accelerazione. Per la supervisione, l'impulso venne dal Rapporto dei quattro Presidenti (del Consiglio europeo, della Commissione, dell'Eurogruppo e della BCE) del giugno 2012<sup>2</sup>; come è avvenuto tante altre volte, la necessità di rispondere a una situazione critica generò decisioni rapide e molto ambiziose, superando di colpo esitazioni e contrasti inveterati. L'atto che istituiva l'SSM<sup>3</sup> seguì nell'arco di poco più di un anno, nell'ottobre 2013. Nel novembre 2014, alla scadenza prevista e confondendo gli scettici, l'SSM ha preso a funzionare.

Chi è stato parte di questo processo è ben consapevole degli innumerevoli ostacoli organizzativi, legali, culturali, pratici che si sono dovuti superare per fare partire da zero un sistema così complesso. Ciononostante, il risultato è stato conseguito. Avendo vissuto il prima e il dopo, ricordando soprattutto (ma non solo) la difficoltà di gestire una crisi sistemica nel ristretto ambito nazionale, credo che la vigilanza unica, con tutte le difficoltà, abbia costituito un passo avanti fondamentale per il sistema bancario europeo. Vorrei (e parlo qui da presidente dell'Ivass) che nel settore assicurativo si potessero fare gli stessi progressi, magari senza bisogno di passare per una crisi!

Esaurito l'impulso iniziale (che ha portato anche alla costituzione del sistema comune di risoluzione, con risultati più discussi), il progresso si è arenato. Tutti concordano, in linea di principio, che l'unione bancaria è incompleta senza il "terzo pilastro", l'assicurazione europea dei depositi; in linea di fatto, però, sembra tornata l'epoca dei veti incrociati, delle diffidenze reciproche, delle richieste inconciliabili, e in sostanza della riluttanza a mettere in comune elementi concreti di sovranità. Mi auguro che prima o poi lo stallo si superi; ma in questo momento non sono all'ordine del giorno se non progressi parziali ed eventuali.

Il percorso è stato ancora più lento e controverso per quanto riguarda lo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia"; in particolare la cooperazione in materia penale, dove le competenze dell'Unione sono più limitate e il processo di integrazione intrinsecamente più arduo. In questo ambito, al "freno d'emergenza" attivabile dallo Stato Membro riluttante all'integrazione, i Trattati pongono rimedio col percorso alternativo della cooperazione rafforzata, il che è appunto quanto è avvenuto con l'istituzione della Procura europea.

---

<sup>2</sup> Il Rapporto prevedeva di integrare o sostituire gli strumenti di intervento nazionali con strumenti comuni. Per le banche, esso proponeva di trasferire compiti di vigilanza all'area dell'euro e di istituire meccanismi comuni di risoluzione delle crisi e di garanzia dei depositi, da sostenere con fondi pubblici attraverso il Meccanismo europeo di stabilità (MES).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013 (Regolamento SSM) che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, GU L 287, 29.10.2013, p. 63-89.

A differenza dell'SSM, l'EPPO non è nato a seguito di una specifica crisi, ma incarna la determinazione di perseguire un obiettivo di principio: irrobustire le funzioni di natura giudiziaria esercitata da istituzioni dell'Unione. Come l'SSM, è frutto di una decisione politica che stabilisce obiettivi ambiziosi (seppure meno ambiziosi di quelli inizialmente propugnati dai sostenitori dell'idea), e richiede un considerevole impegno per l'attuazione, non solo sul piano organizzativo, ma anche nel coordinamento dell'applicazione del diritto.

### Interazione fra diritto europeo e nazionale: "vite parallele" di SSM ed EPPO

Data l'esperienza dell'unione bancaria, mi sembrano infatti degni di nota alcuni parallelismi tra il complesso di norme che la regola<sup>4</sup> e quello che regola l'EPPO. Mi riferisco in particolare alle questioni applicative che scaturiscono dall'interazione fra diritto europeo e nazionale.

L'aspetto più notevole riguarda la legislazione che disciplina l'esercizio dei poteri dell'EPPO. Come già la BCE<sup>5</sup> – e, limitatamente a certe specifiche attribuzioni nel campo antiriciclaggio, l'EBA<sup>6</sup> – anche l'EPPO è vincolata, oltre che al diritto dell'Unione direttamente applicabile, al diritto nazionale, quest'ultimo secondo l'interpretazione che ne danno le Corti apicali nazionali. Così già avviene per l'adozione da parte della BCE di alcune decisioni di vigilanza, in particolare in materia di *governance* bancaria<sup>7</sup>.

Nel caso dell'EPPO, tuttavia, il punto sembra essere ancora più rilevante. Prima di tutto, il peso relativo del diritto nazionale non traspositivo di norme dell'Unione è ben maggiore nell'area del diritto penale (sostanziale e procedurale) che in quella del diritto bancario (in particolare delle norme prudenziali, dove in linea di principio vige ormai il *single rulebook*). Per quanto riguarda poi il diritto nazionale traspositivo (sia della direttiva sugli interessi finanziari dell'Unione (Direttiva PIF)<sup>8</sup>, che individua i reati che ricadono nella sua competenza, sia di alcune direttive sui diritti processuali degli indagati e degli imputati), è ben vero che l'attività dell'EPPO deve interpretare le norme nazionali in modo conforme a quelle dell'Unione e disapplicarle se incompatibili, come stabilisce la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia: però è altrettanto vero che in questo ambito l'armonizzazione europea è minima e non tocca gli istituti generali.

---

<sup>4</sup> Regolamento SSM di cui alla nota 3; CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012); leggi nazionali di trasposizione della CRD (Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE).

<sup>5</sup> Art. 4(3) Reg. SSM.

<sup>6</sup> Artt. 17(6), secondo sub-paragrafo, e 19(4), secondo sub-paragrafo, Reg. EBA.

<sup>7</sup> Su questi temi si registrano già importanti pronunce del Tribunale UE che fanno propria l'interpretazione che del diritto nazionale traspositivo della CRD danno le Corti apicali nazionali. Si vedano ad esempio i casi T-712/15 e T-52/16, cause riunite C-152/18 P e C-153/18 P (Crédit Mutuel Arkéa), nonché le cause riunite da T-133/16 a T-136/16 (Crédit Mutuel).

<sup>8</sup> Direttiva UE 2017/1371, c.d. direttiva PIF (acronimo che sta appunto per "Protezione degli Interessi Finanziari").

Dalla necessità di applicare la normativa nazionale consegue un'altra somiglianza, cioè il rischio che l'ambito delle competenze possa variare, se divergeranno le norme adottate dagli Stati membri in attuazione delle direttive rispettivamente pertinenti: la direttiva PIF<sup>9</sup> per l'EPPO, la CRD per l'SSM. Per l'EPPO, anche in questo caso, il problema è forse più serio, perché molti dei reati tipizzati nella direttiva PIF sono già contemplati dagli ordinamenti nazionali, e quindi una specifica legge di recepimento può addirittura mancare.

Nel caso dell'SSM, la prassi ha individuato strade per gestire questo intreccio di norme e competenze; è interessante comprendere come esso è affrontato in concreto dall'EPPO. Tanto più che qui sembrano aggiungersi ai due precedenti almeno altri due nodi, che invece non riguardano l'SSM.

Il primo consiste nel fatto che, mentre in tema di normativa bancaria prudenziale la competenza è dell'SSM<sup>10</sup>, e le responsabilità dei supervisor nazionali discendono da un'articolazione interna dell'SSM e non da competenze nazionali residue, la competenza dell'EPPO – a quanto comprendo – è costruita come concorrente rispetto a quella delle procure nazionali. Questa condizione è regolata da un sistema di norme complesso, fatto di regole generali, eccezioni e contro-eccezioni<sup>11</sup>, che spesso rinviano a concetti giuridici generici ("danno reale o potenziale", "reato indissolubilmente connesso", "reato strumentale")<sup>12</sup>, suscettibili in quanto tali di diverse interpretazioni e forieri di potenziali conflitti<sup>13</sup>.

Il secondo riguarda il sindacato sulle impugnazioni degli atti. Diversamente dal caso della BCE, gli atti dell'EPPO destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi sono soggetti (tranne alcuni casi) al controllo degli organi giurisdizionali nazionali. È un'eccezione al principio generale secondo il quale il controllo giurisdizionale sugli atti dell'Unione spetta alla Corte di Giustizia; eccezione forse giustificabile alla luce del

---

<sup>9</sup> Direttiva UE 2017/1371 del 5 luglio 2017, cit.

<sup>10</sup> Anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia: caso C-450/17 P.

<sup>11</sup> Per esempio, l'EPPO deve astenersi dall'esercitare l'azione penale se la sanzione massima prevista nel diritto nazionale per il reato tipico PIF è equivalente o inferiore a quella del reato indissolubilmente connesso, salvo però che quest'ultimo sia strumentale rispetto a quello tipico (art. 25(3)(a) Reg. EPPO). Ancora, deve astenersi dall'esercitare l'azione penale se vi è motivo di presumere che il danno reale o potenziale causato da un reato di cui essa sarebbe competente non sia superiore al danno reale o potenziale causato ad altra vittima, salvo, tra l'altro, che sia in una posizione migliore per svolgere le indagini o esercitare l'azione penale e vi sia il consenso dell'autorità nazionale competente (art. 25(3)(b) e (4) Reg. EPPO).

<sup>12</sup> Cfr., oltre alla norma citata nella nota precedente che fa menzione del danno reale o potenziale, l'art. 22(3), che menziona il reato indissolubilmente connesso e l'art. 25(3)(a) che fa riferimento al reato strumentale.

<sup>13</sup> Con l'aggravante che deputata a risolvere tali conflitti non è la Corte di giustizia, ma l'autorità nazionale competente a seconda della procura nazionale interessata, individuata da ciascuno Stato ai sensi dell'art. 25(6) Reg. EPPO; autorità che non sempre riveste i requisiti di una "giurisdizione" (individuabili dal carattere contraddittorio del procedimento che si svolge dinanzi ad essa), richiesti dalla Corte di giustizia medesima al fine di sollevare in caso di dubbio interpretativo del Reg. EPPO, la questione pregiudiziale dinanzi ad essa.

notevole peso del diritto nazionale nell'attività dell'EPPO<sup>14</sup>; ma non priva – ci sembra – di aspetti potenzialmente problematici. I partecipanti ci diranno come si va sviluppando la prassi.

### Collaborazione e scambio di dati

Le possibili aree di interazione e collaborazione tra l'EPPO e gli organi di supervisione bancaria e finanziaria in senso ampio riguardano principalmente il ruolo che gli intermediari finanziari possono assumere come canale per commettere reati di competenza dell'EPPO, da cui può scaturire la necessità di raccogliere informazioni presso le autorità di vigilanza. Considerando sia la delicatezza della materia, sia la complessa stratificazione di norme e competenze a livello europeo e nazionale che ho appena richiamato, è importante verificare che esistano tutti gli strumenti normativi e organizzativi necessari perché lo scambio di informazioni avvenga in modo efficiente, e al tempo stesso con garanzie inappuntabili di legalità.

Una questione di particolare rilievo riguarda il contrasto al riciclaggio. Il riciclaggio dei proventi delle frodi all'Unione rientra infatti tra i reati tipizzati<sup>15</sup> affidati all'EPPO, anche se quest'ultima ne dà un'interpretazione, mi pare, prudente<sup>16</sup>.

Il contrasto al riciclaggio è parte essenziale dell'attività della Banca d'Italia. Opera presso la Banca l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con funzioni di intelligence per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e di supporto all'attività investigativa in materia. Sul piano della supervisione e della regolamentazione, abbiamo appena costituito un'Unità dedicata, a immediato riporto del Direttore.

---

<sup>14</sup> E magari dell'escamotage secondo cui l'EPPO verrebbe considerata quale autorità nazionale ai fini del *judicial review*. Così la relazione della Commissione alla proposta di Regolamento EPPO (p. 7): "La Procura europea è quindi un organismo dell'Unione la cui azione si riflette sostanzialmente sugli ordinamenti giuridici nazionali. Di conseguenza è necessario considerare la Procura europea un'autorità nazionale ai fini del controllo giurisdizionale dei suoi atti di indagine e relativi all'esercizio dell'azione penale. Occorre pertanto che il controllo giurisdizionale di siffatti atti della Procura europea contro i quali è possibile proporre impugnazione sia affidato agli organi giurisdizionali nazionali e che la Corte di giustizia dell'Unione europea non ne sia direttamente competente ai sensi degli articoli 263, 265 e 268 del trattato, poiché tali atti non sono da considerarsi atti di un organismo dell'Unione ai fini del controllo giurisdizionale".

<sup>15</sup> Art. 4 della direttiva PIF.

<sup>16</sup> Così, infatti, la decisione EPPO 029/2021, secondo cui (p. 7) "the EPPO shall exercise its competence in respect of money laundering offences involving property derived from offences referred to in Article 22(1)". Sembra, però, che il tenore letterale dell'art. 4(1) della direttiva PIF che, a propria volta, rinvia alla nozione di riciclaggio di cui all'art. 1(3) della direttiva (UE) 2015/849 consenta anche una diversa e ben più ampia interpretazione. Stigmatizza tale interpretazione prudente S. Allegrezza, in *A European Public Prosecutor Office to Protect Common Financial Interests: A Milestone for the EU Integration Process*, in corso di pubblicazione, laddove osserva (p. 7) che "a similar cautious approach is adopted with reference to money laundering: with the EPPO's competence limited to money laundering involving property derived from PIF offences, the Guidelines suggest to exercise the EPPO intervention only when there is a preponderant EU interest in terms of damages, reputation or repercussions".

Quest'ultima misura tiene conto dell'evolversi del quadro europeo. Come è noto, esso è destinato a essere profondamente innovato a seguito di un'iniziativa legislativa della Commissione, che riconosce la dimensione transfrontaliera delle attività di riciclaggio e supporto al terrorismo e appronta una struttura di contrasto a livello europeo. Tra i diversi atti legislativi che ne fanno parte, l'iniziativa comprende un Regolamento che stabilirà norme uniformi, e un altro Regolamento che istituisce un'autorità europea (AMLA), che vigilerà direttamente sugli intermediari più esposti al rischio di riciclaggio e per il resto coordinerà le autorità nazionali.

La Procura europea e la UIF hanno già sottoscritto un protocollo d'intesa per agevolare la collaborazione. È il primo protocollo stipulato da una FIU di un Paese dell'Unione con l'EPPO.

Con l'istituzione dell'AMLA, anche parte dei flussi informativi dovrebbero essere gestiti a livello europeo<sup>17</sup>. Se poi in futuro le competenze dell'EPPO si ampliassero ad altri reati<sup>18</sup>, come è possibile che avvenga ai termini del Trattato di Lisbona<sup>19</sup>, il problema assumerebbe contorni più ampi e coinvolgerebbe lo scambio di informazioni tra l'EPPO e altre autorità dell'Unione, prima tra tutte la BCE.

Su tutto questo è per noi importante conoscere il punto di vista dell'EPPO. Siamo intanto disponibili, s'intende, a definire forme di collaborazione e assicurare la migliore gestione degli scambi informativi necessari *de jure condito*.

### Costruzioni incompiute?

Unione bancaria e Ufficio del procuratore europeo si somigliano in qualche modo anche nell'essere entrambi frutto di una di quelle accelerazioni che, nel far maturare in fretta cambiamenti significativi dell'architettura istituzionale europea, non sempre riescono a perseguire fin dall'inizio il conseguimento di un disegno organico e compiuto.

Dell'incompiutezza dell'Unione bancaria ho detto. Per quanto concreti e importanti siano a mio avviso i vantaggi conseguiti con l'istituzione dell'SSM, essi sarebbero ancora maggiori se si rendesse più efficace e meglio bilanciato il secondo pilastro (risoluzione) e si mettesse seriamente mano al terzo (assicurazione comune dei depositi).

Qualche tensione pare di riconoscere anche nella costruzione dell'EPPO. Queste tensioni risentono forse della distanza tra le ambizioni iniziali e i compromessi alla fine necessari, che hanno circoscritto gli obiettivi di "europeizzazione" insiti nella creazione dell'EPPO in termini sia di architettura istituzionale, sia di ambito oggettivo, sia di diritto applicabile.

---

<sup>17</sup> L'art. 80, paragrafo 2, della relativa bozza di regolamento prevede perciò che *"the Authority shall establish and maintain a close relationship with OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO. To that end, the Authority shall conclude separate working arrangements with OLAF, Europol, Eurojust, and the EPPO setting out the details of their cooperation. The relationship shall aim in particular to ensure the exchange of strategic information and trends in relation to money laundering and terrorist financing threats facing the Union"*.

<sup>18</sup> Art. 83(1) e (2) Trattato sul Funzionamento dell'UE (TFUE).

<sup>19</sup> Art. 86(4) TFUE.

Colgo questa occasione per sottoporre ai relatori qualche spunto in merito, e sollecitarne le opinioni.

Sotto il primo profilo, la tensione potenziale è insita nella costruzione stessa: l'azione penale spetta a un'istituzione europea, il giudizio a una corte nazionale.

Per il resto, ho già menzionato il fatto che il meccanismo di individuazione delle competenze dell'EPPO è complesso e, in ragione della variabilità del diritto nazionale traspositivo, potrebbe dar luogo a disomogeneità o lacune (che non potrebbero essere sanate tramite l'applicazione diretta della direttiva PIF, per il principio di legalità dei reati e delle pene sancito dall'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione).

La tutela dei diritti fondamentali pare dare origine a un'ulteriore questione. Gli indagati e gli imputati godono dei diritti processuali previsti dal diritto nazionale applicabile<sup>20</sup>, in prevalenza non traspositivo del diritto dell'Unione. A parte ogni altra considerazione, nel caso di indagini transfrontaliere l'indagato si confronta con una serie di norme diverse relative ai suoi diritti, con possibili incertezze o sovrapposizioni.

Il regolamento EPPO prevede tuttavia due ulteriori livelli di tutela. Primo, ogni indagato o imputato gode almeno<sup>21</sup> dei diritti procedurali previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dalle direttive sui diritti procedurali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio<sup>22</sup>. Secondo, l'ultimo livello di protezione è rappresentato dalla Carta dei diritti fondamentali, al rispetto della quale l'azione dell'EPPO è vincolata<sup>23</sup>. Nel caso di un conflitto tra norme processuali nazionali non traspositive e Carta, quest'ultimo principio pare escludere che l'EPPO sia tenuta ad applicare le prime in spregio alla seconda. Il modo in cui ciò può avvenire non risulta con immediatezza dalle norme, e presumibilmente si chiarirà solo col tempo e con la giurisprudenza.

Qui viene però l'ultimo punto che offro alla discussione, e che attiene appunto alle modalità della tutela giurisdizionale dei diritti. Vi è un'asimmetria intrinseca, e credo inedita, tra il livello che prende le decisioni (europeo) e quello a cui spetta la tutela giurisdizionale a fronte di esse (in linea di principio nazionale). Per di più, l'intreccio appena descritto tra diversi livelli di tutela mi pare che non possa non riflettersi, nei casi concreti, anche in un intreccio (grazie allo strumento del rinvio pregiudiziale) di giurisdizioni.

Capire come l'esperienza ha consentito di risolvere queste tensioni è questione di grande interesse.

---

<sup>20</sup> Art. 41(3) del Regolamento EPPO

<sup>21</sup> Art. 41(2) del Regolamento EPPO

<sup>22</sup> Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>23</sup> Art. 5(1) del Regolamento EPPO



Signore e signori,

Qualche anno fa<sup>24</sup>, riflettendo sull'architettura istituzionale dell'Unione, osservavo che essa somiglia da vicino a quella di una qualsiasi moderna democrazia – pur con tutte le limitazioni derivanti dal novero circoscritto delle competenze trasferite – per quanto riguarda il potere legislativo e quello giudiziario; mentre si distacca dai modelli conosciuti per l'esecutivo, o per dire meglio, per il potere di direzione politica. Quest'ultimo è sdoppiato tra due organi, Commissione e Consiglio europeo, diversi per composizione, legittimazione e ambiti di competenza, entrambi "vertice" in qualche senso. Questa caratteristica, se da un lato riflette le peculiarità istituzionali dell'Unione e la natura parziale del processo di unificazione politica, dall'altro è un punto di attenzione, specie da che la cessione di sovranità da parte degli Stati membri si è tanto accresciuta, estendendosi ad ambiti cruciali in campo economico e finanziario, e perciò la tempestività, coerenza e determinatezza dell'azione sono divenute ancor più importanti.

La direttiva PIF e l'istituzione dell'EPPO riflettono l'ambizione di irrobustire le funzioni giudiziarie delle istituzioni dell'Unione, introducendo un embrione di "reati federali", e salendo di un altro gradino rispetto al mero coordinamento delle funzioni inquirenti nazionali rappresentato da Eurojust. Le esigenze di compromesso che ne hanno dettato la concreta realizzazione non tuttavia hanno portato a una semplificazione della già complessa architettura della gerarchia delle fonti, né dell'organizzazione della giurisdizione, in ambito europeo. Hanno comportato la ricerca di soluzioni inedite, per le quali non è facile trovare modelli di riferimento, e che dovranno provare il proprio valore sul campo.

In qualche misura è stato così anche per l'SSM. Queste sfide si possono vincere.

Con questo, con ogni augurio per il lavoro futuro, e con il più vivo interesse per le considerazioni che saranno svolte, passo ora la parola agli illustri relatori.

---

<sup>24</sup> *Economic challenges facing Europe and the World*. Moncalieri, Collegio Carlo Alberto, 2016.



